



Mandato

Avv. Margherita Zezza,
La nomino mio difensore
per il presente atto, con
ogni potere e facoltà per
ogni fase e grado del
successivo giudizio,
anche per proporre
motivi aggiunti e ricorso
in appello, nonché azioni
cautelari, ricorsi ex
art.700 c.p.c. e per
sequestro giudiziario e/o
conservativo, reclamare,
opporre, appellare,
proporre azione
esecutiva, transigere,
chiamare terzi in causa,
presentare querele e
denunce e rinunciare agli
atti del giudizio.
Eleggo domicilio presso
lo studio dell'Avv.
Giuseppe Ruta in Roma
alla Piazza della Libertà
n. 20. La autorizzo alla
raccolta ed al trattamento
dei miei dati personali,
identificativi e/o sensibili
ai sensi del d. lgs. n.196
del 30.06.2003.
Roma lì


è autentica


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA SEZ. III-B

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

RG. N. 6255/2013

PER: PARISI GIUSEPPE, nato a Manfredonia (Fg) il 14.01.1974 (cf. PRSGPP74A14E885C), rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Margherita Zezza (cf. ZZZZMGH71B41B519H) e con quest'ultima elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza della Libertà n. 20, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ruta.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente n. di fax 0874/438564 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (rutaeassociati@pec.it)

CONTRO:

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t.;
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO, in persona del Direttore generale p.t.;

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Direttore generale p.t.;

NEI CONTRONTI di:

Senese Maria Tommasina, Via R. Leoncavallo, 3 Scala B, 00199, Roma;

Cattozzo Andrea, Via Brodolini, 18, 57023, Cecina, (Li);

Carlini Alessandro Residente In Via PIACENZA, 16, 01028, Orte (VT).

Cariello Antonio, Via Salita San Giovanni, 43, 84070, San Giovanni a Piro (SA).

PER L'ANNULLAMENTO

- delle graduatorie definitive di merito per la classe di concorso A029 *Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II° grado ed A030 - Scienze motorie e sportive appartenenti all'ambito disciplinare AD 2*, nonché del relativo decreto di approvazione n. 308 del 10.10.2013 a firma del Direttore Generale dell'USR Lazio, pubblicati sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, nella parte in cui il ricorrente è stato inserito con riserva e con il solo punteggio di 58/100 punti, anziché con quello di 68,75/100 o, in subordine, con quello di 66,25/100 punti (*doc. I*);

- degli elenchi dei candidati in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, compilati sulla base delle predette graduatorie definitive di merito, anch'essi approvati con il citato decreto del Direttore Generale dell'USR Lazio del 10 ottobre 2013, n. 308;

- di tutti gli atti agli stessi presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi inclusi gli atti ed i verbali predisposti dalla commissione giudicatrice, di estremi sconosciuti, in quanto non menzionati ed ivi incluse le graduatorie provvisorie di merito per le medesime classi di concorso e del relativo decreto di approvazione n. 276 del 13.09.2013 a firma del Direttore Generale dell'USR Lazio (*doc.2*);

PER LA CONSEQUENZIALE RETTIFICA DELLE
GRADUATORIE SUDDETTE

con collocazione del ricorrente a pieno titolo e nella migliore posizione a questi spettante sulla base della valutazione dei titoli in suo possesso.

in via meramente subordinata

ed ove necessario

per l'annullamento, previa sospensione:

degli artt. 3 e 12 del D.D.G n. 82/2012 e delle istruzioni dell'USR Lazio di cui all'avviso del 4.7.2013, ove interpretati in senso contrastante con il D.P.R. n. 445/2000.

Infine:

per l'annullamento:

- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, di seguito riportati:

1. Del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla prova orale per l'ambito disciplinare 2 (classi di concorso A029 A030) – Regione Lazio - del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nelle scuole d'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, indetto con D.D.G. n. 82/2012, come da elenco degli ammessi pubblicato sul sito internet dell'USR Lazio il 22.05.2013.

2. Di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi inclusi i verbali della Commissione di concorso istituita per l'Ambito disciplinare 2 e, in particolare:

- a) il verbale, di estremi sconosciuti, di insediamento della commissione;
- b) il verbale, di estremi sconosciuti, relativo alle sedute nelle quali è stata predisposta ed approvata la griglia di valutazione della prova scritta;
- c) il verbale, di estremi sconosciuti, della seduta di correzione della prova del ricorrente;
- d) i verbali, di estremi sconosciuti, relativi alle altre sedute di correzione delle prove dei candidati ammessi alla prova orale;
- e) il verbale, di estremi sconosciuti, conclusivo delle operazioni di correzione e di elaborazione dell'elenco degli ammessi agli orali;
- f) le istruzioni per la prova scritta predisposte dal MIUR in data 15 gennaio 2013 in ordine alla "griglia di valutazione della prova e calcolo di punteggio", nella parte in cui è stato individuato, tra i criteri di valutazione della prova scritta, quello della "originalità";
- g) la griglia di valutazione della prova scritta predisposta e approvata dalla commissione di concorso, nella parte in cui è stato indicato, tra i criteri di valutazione della prova scritta, quello della "originalità";

3. dell'O.M. n. 4 del 1 febbraio 2013, nella parte in cui, nell'integrare l'O.M. n. 92/2012, ha previsto la possibilità per il Direttore Generale dell'USR competente di nominare direttamente i Presidenti ed i componenti delle commissioni di concorso;

4. del D.D.G. del MIUR – USR Lazio - n. 54 del 22.04.2013 di rettifica ed integrazione delle commissioni di concorso già nominate con precedente D.D.G. – USR Lazio - n. 9 del 05.02.2013.

nonché, in subordine ed ove necessario,

- del bando di concorso approvato con D.D.G. del MIUR n. 82 del 24.09.2012 nella parte in cui, art. 7, comma 2, ha previsto che "le prove scritte consistono

in una serie di quesiti a risposta aperta e sono finalizzate a valutare la padronanza delle competenze professionali nonché delle discipline oggetto di insegnamento";

- dell'allegato 3 del bando, nella parte in cui ha previsto che "la prova scritta ovvero scritto-grafica consiste in una serie di quesiti a risposta aperta finalizzata ad accertare la padronanza delle competenze professionali e delle discipline con riferimento al relativo programma d'esame";

- delle successive istruzioni del MIUR del 15.01.2013, nella parte in cui hanno previsto che: "A ciascun candidato sarà dato...un foglio di 4 facciate prestampate, ognuna per ciascun quesito";

• delle istruzioni impartite dal MIUR in data 15.01.2013, nella parte in cui hanno previsto che "Saranno messi a disposizione del candidato fogli bianchi per eventuali brutte copie che però dovranno essere tenuti distinti dal foglio della prova e non inseriti nel plico da consegnare al termine della prova stessa".

FATTO

1. Come già evidenziato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha partecipato, per la Regione Lazio, al concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado bandito dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (d'ora innanzi solo MIUR) con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012.

2. In particolare, il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione (*doc.3*) per le classi di concorso **A029 - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria II grado**; **A030 - Scienze motorie e sportive** (già Educazione fisica nelle scuole di istruzione secondaria I

grado) appartenenti all'ambito disciplinare AD 2, dichiarando altresì di essere in possesso del titolo di specializzazione per l'attività didattica di sostegno.

3. Dopo aver brillantemente superato la prova preselettiva con un punteggio pari a 45/50, il ricorrente ha affrontato anche la prova scritta consistente in 4 quesiti a risposta aperta le cui tracce risultano depositate agli atti (*doc. 6, ricorso introduttivo*).

4. All'esito della prova scritta, per la cui redazione sono stati concessi ai candidati soltanto 2 ore e 30 minuti complessivi ed appena per 22 righe per ciascun tema, il ricorrente, pur avendo affrontato in maniera attenta ed analitica tutte le tracce (circostanza quest'ultima comprovata anche dai pareri *pro veritate* depositati in atti – *doc. 11, ricorso introduttivo*), ha conseguito un punteggio complessivo di 25,50/40 su un minimo di 28/40, risultando, pertanto, escluso dalla successiva prova orale.

5. Ritenendo palesemente illogici ed ingiusti i punteggi conseguiti per la prova scritta, il ricorrente ha quindi proposto ricorso dinanzi a codesto TAR che, dapprima con decreto cautelare n. 2591/2013 (e successivo decreto di correzione di errore materiale n. 2596/2013) e, di seguito, con ordinanza cautelare n. 2854 del 16 luglio 2013, lo ha ammesso, con riserva, alla fase orale del concorso.

6. Il ricorrente ha quindi sostenuto la prova orale in data 18 luglio 2013, ottenendo la votazione di 32/40 (*doc. 4*), con conseguente superamento della prova medesima.

7. In data 13 settembre 2013 è stato pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio il decreto del Direttore Generale n. 276, con il quale sono state approvate, in via provvisoria, le graduatorie generali di merito per le classi di Concorso A029 - Educazione Fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado e A030 - Scienze motorie e sportive appartenenti all'ambito disciplinare AD 2, secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva finale conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale e della valutazione dei titoli autocertificati nella domanda di concorso.
8. Del tutto incomprensibilmente, tuttavia, il ricorrente non è stato inserito nelle predette graduatorie, neppure con riserva (pur risultando, viceversa, inseriti con riserva altri candidati).
9. Per tale ragione, in data 16 settembre 2013 (*doc. 5*), il ricorrente ha presentato all'USR Lazio apposito reclamo, chiedendo la rettifica delle graduatorie provvisorie di merito e la propria collocazione nella corretta posizione spettantegli, così come derivante dalla somma dei voti da quest'ultimo riportati nella prova scritta, nella prova orale ed a seguito della valutazione dei titoli da questi autocertificati nella domanda di concorso.
10. A seguito del predetto reclamo inviato sia dal ricorrente personalmente, sia dal legale di quest'ultimo (*doc.6*, sia a mezzo fax al n.06.77392606, sia a mezzo posta elettronica all'indirizzo concorsodocenti-lazio@istruzione.it, sia a mezzo raccomandata a.r.

regolarmente ricevuta in data 21.09.2013), il ricorrente è stato finalmente inserito, con riserva, nelle graduatorie definitive di merito per le classi A029, A030, sostegno A029 e sostegno A030, approvate con DDG n. 308 del 10.10.2013 pubblicato sul sito del MIUR in pari data ed oggetto della presente impugnazione.

11. Nonostante l'intervenuta inclusione nelle graduatorie predette, al ricorrente è stato tuttavia attribuito un punteggio complessivo di appena 58/100 corrispondenti alla sola somma del voto conseguito nella prova scritta (aumentato di 0,50 avendo in effetti il ricorrente riportato all'esito di detta prova la votazione di 25,5) e di quello conseguito nella prova orale (pari a 32).

12. In breve, in sede di attribuzione dei punteggi, l'Amministrazione ha del tutto omesso di valutare i titoli in possesso del ricorrente e da questi regolarmente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso (cfr. *doc. 3*), per un totale di 8,75 punti così ripartiti: 2 punti per il titolo di studio di accesso, col punteggio di 110/110; 3,75 punti per l'abilitazione nelle classi di concorso A029 e A030, col punteggio di 69/80, che, riportato in centesimi, è pari a 86,25/100; 1,50 punti per le abilitazioni presso la SSIS; 1,50 punti per la specializzazione sul sostegno.

13. Ove l'Amministrazione, come doveroso, avesse valutato i titoli in possesso del ricorrente, così come da questi regolarmente dichiarati, avrebbe dovuto assegnargli 68,75/100 punti (corrispondenti alla somma del punteggio minimo di 28 per lo scritto, di 32 per l'orale e di 8,75 per i titoli) o, quantomeno, 66,25/100 punti (volendo prudenzialmente

considerare il punteggio effettivamente conseguito allo scritto, pari a 25,5 punti), con conseguente migliore posizionamento del ricorrente sia nelle graduatorie definitive di merito, che negli elenchi del sostegno.

14. Stante la rinnovata lesività delle decisioni assunte dall'Amministrazione in sede di formulazione delle graduatorie definitive, il ricorrente ha quindi formalizzato un'istanza di autotutela in data 19.10.2012 (*doc. 7*), senza tuttavia ricevere, ad oggi, alcun riscontro.

15. Per tale ragione, il ricorrente intende impugnare le suddette graduatorie definitive di merito ed il relativo decreto di approvazione, nonché tutti gli atti in epigrafe indicati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi in

DIRITTO

I.- ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE DI MERITO A029 ED A030 E DEGLI ELENCHI DEL SOSTEGNO;
- VIOLAZIONE DEI PIU' COMUNI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. EX ART. 97 COST..

Gli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, con particolare riferimento alle graduatorie definitive di merito, risultano viziati, innanzitutto, sotto il profilo della illegittimità derivata di tali atti, dalla illegittimità dei provvedimenti di valutazione delle prove scritte.

Sul punto ci si riporta integralmente al contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio, non senza segnalare come in detta sede ed in particolare nel primo motivo, si è comprovato, sulla base di ben tre pareri

pro veritate, oltre che del *curriculum vitae* del ricorrente, come del tutto illogicamente, al ricorrente stesso, il quale aveva conseguito la votazione di 45/50 (pari a 9/10) al termine di una prova preselettiva contrassegnata da valutazioni del tutto prive di discrezionalità, in quanto contraddistinte da meccanismi di assegnazione dei punteggi automatici, siano stati invece assegnati, nel corso della valutazione delle prove scritte, caratterizzate da un più penetrante giudizio discrezionale della Commissione, punteggi di poco superiori alla sufficienza, ma leggermente inferiori a quanto ritenuto invece necessario per l'ammissione alle prove scritte (avendo il ricorrente conseguito un punteggio di 25,5/40 in luogo di 28/40).

Ed a maggior comprova della illogicità della valutazione delle prove scritte redatte dal ricorrente, depongono, unitamente a tutte le circostanze già evidenziate nel ricorso, proprio gli eventi successivi alla intervenuta ammissione con riserva agli orali ad opera di codesto TAR, con Ord. Coll. 2854 del 16 luglio 2013.

Ed infatti, in data 17 luglio 2013, è stato comunicato al ricorrente il tema della lezione simulata (oggetto della prova orale), da illustrare alla Commissione il giorno successivo.

Ebbene, all'esito di detta lezione, che si allega (*doc. 8*) ed all'esito del colloquio tenutosi immediatamente dopo, la Commissione, evidentemente apprezzando il lavoro svolto dal ricorrente, ha ritenuto di assegnargli la votazione di 32/40, ben superiore al punteggio minimo di 28/40 sufficiente al superamento della prova.

Ciò a conferma, ancora una volta, della illogicità della valutazione delle prove scritte, posto che appare oltremodo improbabile che un candidato che sia in grado di superare la prova preselettiva con un punteggio altissimo (45/50, pari a 9/10) e di affrontare una prova orale/pratica con appena un giorno di tempo a disposizione e di ottenere, all'esito, un punteggio di 32/40 (peraltro anche in una condizione psicologica quantomeno particolare derivante dall'essere stato ammesso, dinanzi a quella Commissione, a mezzo di un provvedimento giurisdizionale che ne aveva, di fatto, censurato l'operato), non sia invece in grado di riportare neppure il punteggio minimo di 28/40 nella prova scritta.

La verità è che le circostanze appena segnalate dimostrano che il voto conseguito dal ricorrente nella prova scritta è palesemente viziato da una valutazione oltremodo illogica ed approssimativa operata dalla Commissione giudicatrice, il cui contenuto è stato ampiamente sconfessato anche (e non soltanto) dai pareri *pro veritate* allegati in atti.

L'illogica e, pertanto, illegittima valutazione delle prove scritte redatte dal ricorrente riverbera tutti i propri effetti sulle graduatorie di merito e sugli elenchi del sostegno di seguito redatti dalla Commissione ed oggetto della presente impugnazione.

II.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE N. 241/90 - ELUSIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE;

- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 46, LETT. M) E N), E 40 DEL D.P.R. 445/2000, NONCHE' DEGLI ARTT. 3 E 12 DEL BANDO DI

GARA (APPROVATO CON D.D.G. N. 82/2012) E
DELL'ALLEGATO 4 AL BANDO;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3
DELLA LEGGE N. 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI
ISTRUTTORIA – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI
DIRITTO – ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO;

- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA –
CONTRADDITTORIETA'.

II.1.- Il decreto del Direttore Generale n. 308/2013 e le annesse graduatorie di merito oggetto della presente impugnazione sono illegittimi, oltre che sotto il segnalato profilo della illegittimità derivata, anche per vizi propri.

Ed infatti, come evidenziato nella parte introduttiva del presente ricorso, il ricorrente è stato sì inserito nelle graduatorie definitive di merito approvate con il DDG 308/13 (ed a seguito, evidentemente, dell'accoglimento, seppure parziale, del reclamo proposto avverso le graduatorie provvisorie dalle quali il ricorrente era stato, addirittura, escluso) ma, tuttavia, gli è stato assegnato un punteggio di appena 58/100 corrispondenti alla sola somma del voto conseguito nella prova scritta (invero, come accennato, incomprensibilmente aumentato di 0,50 avendo in effetti il ricorrente riportato all'esito di detta prova la votazione di 25,5) e di quello conseguito nella prova orale (pari a 32).

Alcun punteggio è stato tuttavia assegnato al ricorrente per il possesso dei titoli pur regolarmente dichiarati nella domanda di concorso ai sensi

degli artt. 3, comma 6, e 12, comma 3, del bando (*doc.9*), nonché dell'allegato 4 del bando stesso (*doc. 10*).

Ciò posto, alla luce dell'ordinanza cautelare n. 2854 del 16 luglio 2013 (non appellata), con la quale il Giudice aveva disposto l'ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso ed alla luce del successivo superamento della prova stessa da parte del ricorrente, la valutazione dei predetti titoli, formalmente prevista dal bando di gara all'art. 12, costituiva attività vincolata per la Commissione, la quale era pertanto tenuta a procedervi, con conseguente obbligo non soltanto di inserire il ricorrente nella graduatoria finale, ma anche di attribuirgli il punteggio da questi complessivamente conseguito sulla base dei risultati delle prove di concorso e dei titoli in suo possesso.

Il tutto per un totale di 68,75/100 punti (corrispondenti alla somma del punteggio minimo di 28 per lo scritto, di 32 per l'orale e di 8,75 per i titoli) o, quantomeno, 66,25/100 punti (volendo prudenzialmente considerare il punteggio effettivamente conseguito per la prova scritta pari a 25,5, la cui valutazione è stata, tuttavia, sospesa dal TAR).

Sennonchè, come detto, la Commissione ha ritenuto di procedere omettendo di attribuire alcun punteggio per i titoli in possesso del candidato e limitandosi alla mera somma del voto conseguito all'esito della prova orale, con quello conseguito all'esito della prova scritta.

Così operando, la Commissione ha, di fatto, vanificato gli effetti della sospensiva concessa dal TAR, limitandosi, in aperto contrasto con i principi sulla tutela giurisdizionale (cfr., in tal senso, Cons. Stato Sez. V,

28-06-2011, n. 3872), ad una valutazione meramente conservativa degli atti, con conseguente violazione del giudicato cautelare e, quindi, ex art. 21 *septies* della L. n. 241/90, con conseguente nullità del provvedimento finale che ha visto il ricorrente ingiustamente ed illegittimamente collocato negli ultimi posti delle graduatorie di merito così come degli elenchi del sostegno.

II.2.- Come già precisato nei precedenti motivi di ricorso, il ricorrente, nella propria domanda di partecipazione al concorso, aveva dichiarato il possesso di titoli ai quali, in applicazione dell'allegato 4 del bando di concorso, per espressa previsione degli artt. 3 e 12 del bando stesso, andavano assegnati 8,75 punti così ripartiti:

- punti 2 per il titolo di studio, con punteggio di 110/110 (punto A.1.1 dell'allegato 4: diploma ISEF – valido quale titolo di ammissione, in quanto conseguito prima del 22 giugno 1999 – *doc. 3 del ricorso introduttivo*);
- punti 3,75 per l'abilitazione nelle classi di concorso A029 e A030 (punto A.1.2 dell'allegato 4: il punteggio delle abilitazioni in possesso del ricorrente è di 69/80, che, in centesimi, è pari a 86,25/100 – *doc. 3 del ricorso introduttivo*);
- punti 1,50 per le abilitazioni presso la SSIS (punto A.1.3 dell'allegato 4: punteggio aggiuntivo per l'avvenuto conseguimento presso la SSIS);
- punti 1,50 per la specializzazione sul sostegno (punto A.2.10 dell'allegato 4).

Ciò posto, la mancata valutazione di tali titoli si pone in contrasto, non soltanto con il giudicato cautelare, per le anzidette ragioni, ma anche con le disposizioni di cui ai citati artt. 3 e 12 del bando di gara approvato con DDG n. 82/2012 e dell'allegato 4 ivi menzionato.

In particolare, infatti, l'art. 3 ha stabilito: *"3. I candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanza on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 5"* (casi di candidati residenti all'estero). Ha ulteriormente precisato: *"6. Nella domanda, nella quale deve essere chiaramente indicato l'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura per la quale si intende concorrere, a pena di esclusione, i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal citato dPR n. 487 del 1994, dei titoli specifici di ammissione alla presente procedura concorsuale di cui all'articolo 2, nonché dei titoli valutabili ai sensi dell'articolo 12"*.

L'art. 12 del bando ha poi previsto che: *"1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale 21 settembre 2012, n.81, la cui tabella con la relativa ripartizione dei punteggi è riportata nell'Allegato n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. I suddetti titoli devono*

essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.

2. La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'Ufficio scolastico regionale competente comunicazione del superamento della prova orale presenta al direttore generale del medesimo Ufficio i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.

4. L'Ufficio scolastico regionale si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio scolastico regionale. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

5. Ai titoli, indicati nel citato Allegato n. 4, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 20 punti. L'allegato indica anche il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascun titolo".

Ad ulteriore chiarimento della predetta disposizione, in data 4 luglio 2013 l'USR Lazio ha pubblicato un avviso (prot. 17826/2013 – *doc.11*) avente ad oggetto *"dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli"*, con il quale è stato ulteriormente precisato che: *Al fine di consentire alle Commissioni giudicatrici di competenza di compilare la graduatoria di merito prevista dall'art. 13 del D.D.G. 82/2012, si evidenzia che tutti i candidati che, come da comunicazione affissa al termine della sessione giornaliera all'albo dell'Istituto sede di prova, hanno ricevuto notizia del superamento della prova orale, dovranno presentare a questo USR, esclusivamente, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. ... Si precisa inoltre che la Commissione valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che i titoli valutabili, come espressamente sancito dall'art. 12 co. 1 del D.D.G. in argomento, devono essere stati conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione nonché, eventualmente, aggiornati, entro il 21 novembre 2012, ... Si comunica inoltre che questo Ufficio non accetterà la consegna di titoli differenti da quelli previsti dal suddetto art. 12 co. 3 del D.D.G. 82/2012.*

Dunque, sia a tenore dell'art. 12 comma 3 del bando, sia a tenore del successivo avviso esplicativo, i candidati che, come il ricorrente, avessero

superato la prova orale del concorso, avrebbero dovuto presentare solo ed esclusivamente i titoli dichiarati ma non autocertificabili.

Tale previsione della *lex specialis* risulta perfettamente conforme al dettato normativo di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, il quale ha individuato una serie di "*stati, qualità personali e fatti*", da attestarsi con dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Tra tali "*stati, qualità personali e fatti*" emergono, per quanto qui interessa, quelli che ricorrono alle lett. m) ed n), e segnatamente: m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica.

Si tratta di quegli "*stati, qualità personali e fatti*", che il ricorrente ha correttamente attestato nell'autodichiarazione resa in sede di domanda di partecipazione al concorso, in ossequio anche alle prescrizioni del bando.

Deve altresì rammentarsi al riguardo che l'art. 40 prevede che "*nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47*"; il significato prescrittivo della previsione normativa emerge nettamente dall'uso del verbo "sono", accompagnato dall'avverbio "sempre".

Inoltre il medesimo decreto, all'art. 74, sanziona pesantemente i dipendenti della Pubblica Amministrazione per i casi di mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni ivi contenute e di richiesta ed

accettazione di certificati o di atti di notorietà, qualificando dette condotte come "violazioni dei doveri d'ufficio".

Ciò posto, avendo il ricorrente dichiarato il possesso di soli titoli autocertificabili ai sensi dell'art. 46, lett. m) ed n), del DPR n. 445/00, ovvero di titoli di cui l'Amministrazione aveva espressamente vietato il deposito (ciò all'evidente fine di uno snellimento delle procedure e, comunque, in conformità ai principi di divieto di aggravio del procedimento di cui all'art. 1 u.c. della L. n. 241/90, oltre che in ossequio alle previsioni di cui ai citati artt. 40 e 46 del D.P.R. n. 445/2000), del tutto illegittimamente l'Amministrazione ha omesso di procedere alla relativa valutazione, con conseguente illegittimità delle successive determinazioni e degli atti e provvedimenti, quali le graduatorie ed il relativo decreto di approvazione, assunti sulla base di queste.

II.3.- A ciò aggiungasi che la mancata valutazione dei titoli il cui possesso era stato, si ripete, regolarmente dichiarato dal ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso, così come richiesto in via esclusiva dal bando, oltre ad essere illegittima sotto tutti profili sopra segnalati, appare altresì palesemente contraddittoria e, quindi, ulteriormente illegittima.

Si segnala, infatti, che con l'impugnato decreto n. 308/2013 il Direttore Generale dell'USR Lazio, dopo aver approvato e pubblicato, all'art. 1, le graduatorie di merito per le classi di concorso A029 ed A030, ha altresì statuito, all'art. 2 quanto segue: "Sono pubblicati, altresì, gli elenchi dei candidati in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno".

Ciò posto, il ricorrente è stato inserito, con riserva, anche negli elenchi del cd. "sostegno" ovvero in quegli elenchi per i quali l'unica possibilità di accesso è costituita, come detto, dal possesso di apposito titolo di specializzazione sul sostegno.

Dunque, delle due l'una: o il titolo di specializzazione in possesso del ricorrente – *doc. 12*) era valutabile ed allora allo stesso doveva essere attribuito il relativo punteggio – pari ad 1,50 (il punteggio era indipendente dal voto conseguito alla specializzazione) - anche nella graduatoria di merito delle classi di concorso A029 ed A030, oppure detto titolo non era valutabile e, allora, il ricorrente non avrebbe potuto essere inserito nelle graduatorie del sostegno.

La verità è che tale titolo, così come gli altri in possesso del ricorrente, era ed è assolutamente valutabile e che del tutto illegittimamente l'Amministrazione ne ha omesso la valutazione in sede di redazione delle graduatorie definitive di merito A029 ed A030, con ciò stesso pervenendo alla adozione di un provvedimento illegittimo sotto tutti i profili sopra menzionati.

In subordine, ovvero per il caso cui gli artt. 3, comma 6, e 12, comma 3, del bando di concorso approvato con DDG n. 82/12, nonché l'allegato 4 al bando siano interpretati nel senso della non autocertificabilità dei titoli in possesso del ricorrente, se ne censura l'illegittimità per violazione dell'art. 46 lettere n) ed m) del DPR n. 445/00 il quale ha testualmente disposto che: "1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali

all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:...m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;".

A comprova dell'assoluta inderogabilità della citata normativa, deve solo aggiungersi che il citato D.P.R. n. 445/2000, all'art. 40 prevede che *"nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47"*; va in proposito evidenziato che il significato prescrittivo della previsione normativa si evince in modo netto dall'uso del verbo "sono", accompagnato dall'avverbio "sempre".

Inoltre il medesimo decreto, all'art. 74, sanziona pesantemente i dipendenti della Pubblica Amministrazione per i casi di mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni ivi contenute e di richiesta ed accettazione di certificati o di atti di notorietà, qualificando dette condotte come "violazioni dei doveri d'ufficio".

Alla luce del dettato normativo, oltremodo chiaro, è evidente l'illegittimità della clausola del bando ove volta a sancire, in contrasto con la citata norma, la non autocertificabilità di tale tipologia di titoli e la conseguente mancata valutazione degli stessi da parte della commissione.

Ci si riporta, infine, a tutti i motivi del ricorso introduttivo, nel cui accoglimento si insiste ed il cui contenuto deve intendersi in questa sede integralmente trascritto e riportato.

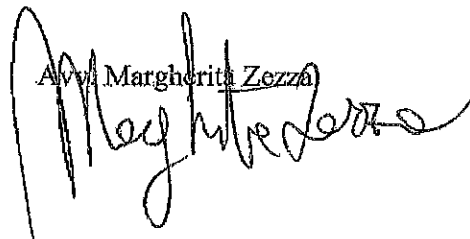
P.Q.M.

Piaccia all'adito Collegio accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

1. annullare i provvedimenti impugnati;
2. disporre la rettifica delle graduatorie definitive di merito per la classe di concorso *A029 Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado ed A030 - Scienze motorie e sportive appartenenti all'ambito disciplinare AD 2*, ordinandovi l'inserimento a pieno titolo del ricorrente con il punteggio di 68,75/100 o, in subordine, di quello di 66,25/100 punti;
3. disporre, altresì, la conseguenziale rettifica degli elenchi dei candidati in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, compilati sulla base delle predette graduatorie definitive di merito per le classi A029 ed A030 – AD2, ordinandovi l'inserimento del ricorrente a pieno titolo con il punteggio di 68,75/100 o, in subordine, di quello di 66,25/100 punti.

Con ogni conseguenza di legge in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio.

Campobasso/Roma li 04.11.2013

Avv. Margherita Zezza


RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 L. N. 53/1994

Il sottoscritto avv. Margherita Zezza (CF.ZZZMGH71B41B519H), con studio in Campobasso al Corso Vittorio Emanuele II n. 23, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso n. 29 del 27.10.2011 per conto di **PARISI GIUSEPPE**, nato a Manfredonia (Fg) il 14.01.1974 (cf. PRSGPP74A14E885C), come da mandato a margine del ricorso per motivi aggiunti che precede, ho notificato copia del predetto ricorso a:

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., presso l'**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA**, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76595086043-6 spedita dall'ufficio postale di Campobasso Via Pietrunto (cron. 775) Campobasso, li 05.11.2013

Avv. Margherita Zezza




Timbro vidimazione ufficio postale

2. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO, in persona del Direttore generale p.t., presso l'**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA**, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76595086044-7 spedita dall'ufficio postale di Campobasso Via Pietrunto (cron. 776)

Campobasso, li 05.11.2013

Avv. Margherita Zezza



Timbro vidimazione ufficio postale

3. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Direttore generale p.t., presso l'**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA**, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76595086045-8 spedita dall'ufficio postale di Campobasso Via Pietrunto (cron. 777)

Campobasso, li 05.11.2013

Avv. Margherita Zezza


Timbro vidimazione ufficio postale



4. **SENESE MARIA TOMMASINA**, residente in **VIA RUGGERO LEONCAVALLO, 3 SCALA B - 00199 ROMA** ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76595086046-9 spedita dall'ufficio postale di Campobasso Via Pietrunto (cron. 778)
Campobasso, lì 05.11.2013

Avv. Margherita Zezza

Timbro vidimazione ufficio postale




5. **CATTOZZO ANDREA VIA BRODOLINI, 18 - 57023 CECINA (LI)** ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76595086056-1 spedita dall'ufficio postale di Campobasso Via Pietrunto (cron. 779)

Campobasso, lì 05.11.2013

Avv. Margherita Zezza

Timbro vidimazione ufficio postale




6. **CARLINI ALESSANDRO** residente in **VIA PIACENZA, 16 - 01028 ORTE (VT)**, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76595086054-9 spedita dall'ufficio postale di Campobasso Via Pietrunto (cron. 780)

Campobasso, lì 05.11.2013

Avv. Margherita Zezza

Timbro vidimazione ufficio postale




7. **CARIELLO ANTONIO, VIA SALITA SAN GIOVANNI, 43 - 84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA)**, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76595086055-0 spedita dall'ufficio postale di Campobasso Via Pietrunto (cron. 781)

Campobasso, lì 05.11.2013

Avv. Margherita Zezza

Timbro vidimazione ufficio postale



N. Raccomandata

76595086054-9



Posteitaliane

EP0785-EP0499 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	CARLINI ALESSANDRO		
	VIA PIACENZA 16		
	C.A.P. 01028 ORTE VI PROV.		
MITTENTE	STUDIO LEGALE "RUTA & ASSOCIATI"		
	Campobasso 86100 Corso V. Emanuele 23		
	tel./fax 0874.438564 - 317365 N° CIV. Partita IVA 01582850705		
C.A.P. COMUNE PROV. PEC: rutaassociati@pec.it			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 15001 Sez. 14 Operaz. 0059
 Causale: AG 05/11/2013 15:10
 Peso gr.: 168 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766247469818

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76595086055-0



Posteitaliane

EP0785-EP0499 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	CARIELLO ANTONIO		
	VIA SALITA SAN GIOVANNI 43		
	C.A.P. 84070 SANGIOVANNI A PIRO SA PROV.		
MITTENTE	STUDIO LEGALE "RUTA & ASSOCIATI"		
	Campobasso 86100 Corso V. Emanuele 23		
	tel./fax 0874.438564 - 317365 N° CIV. Partita IVA 01582850705		
C.A.P. COMUNE PROV. PEC: rutaassociati@pec.it			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 15001 Sez. 14 Operaz. 0060
 Causale: AG 05/11/2013 15:11
 Peso gr.: 169 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766247469830

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76595086046-9



Posteitaliane

EP0785-EP0499 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	SENESE MARIA TOMMASINA		
	VIA RUGGERO LEONCIVAUO 3/B		
	C.A.P. 00199 ROMA RM PROV.		
MITTENTE	STUDIO LEGALE "RUTA & ASSOCIATI"		
	Campobasso 86100 Corso V. Emanuele 23		
	tel./fax 0874.438564 - 317365 N° CIV. Partita IVA 01582850705		
C.A.P. COMUNE PROV. PEC: rutaassociati@pec.it			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 15001 Sez. 14 Operaz. 0057
 Causale: AG 05/11/2013 15:06
 Peso gr.: 168 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766247469841

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76595086056-1



Posteitaliane

EP0785-EP0499 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	CATTOLICO ANDREA		
	VIA BRADOLINO 18		
	C.A.P. 00199 ROMA RM PROV.		
MITTENTE	STUDIO LEGALE "RUTA & ASSOCIATI"		
	Campobasso 86100 Corso V. Emanuele 23		
	tel./fax 0874.438564 - 317365 N° CIV. Partita IVA 01582850705		
C.A.P. COMUNE PROV. PEC: rutaassociati@pec.it			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 15001 Sez. 14 Operaz. 0058
 Causale: AG 05/11/2013 15:08
 Peso gr.: 168 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766247469829

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76595086044-7



Posteitaliane

EP0785-EP0486 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex vers. 18) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	MIUR C/O AN. GEN. SIATO		
	VIA DEI PORTOGHESI 12		
	VIA / PIAZZA	C.A.P. 00186 ROMA	
MITTENTE	STUDIO LEGALE		
	"RUTA & ASSOCIATI"		
	Campobasso 86100 Corso V. Emanuele 23		
	tel./fax 0874.438564 - 317365		
C.A.P. Partita IVA 01582850705			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 15001 Sez. 14 Operaz. 0055
 Causale: AG 05/11/2013 15:03
 Peso gr.: 168 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766247469772

TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76595086045-8



Posteitaliane

EP0785-EP0486 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex vers. 18) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	MIUR C/O AN. GEN. SIATO		
	VIA DEI PORTOGHESI 12		
	VIA / PIAZZA	C.A.P. 00186 ROMA	
MITTENTE	STUDIO LEGALE		
	"RUTA & ASSOCIATI"		
	Campobasso 86100 Corso V. Emanuele 23		
	tel./fax 0874.438564 - 317365		
C.A.P. Partita IVA 01582850705			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 15001 Sez. 14 Operaz. 0056
 Causale: AG 05/11/2013 15:04
 Peso gr.: 168 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766247472709

TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76595086043-6



Posteitaliane

EP0785-EP0486 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex vers. 18) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	MIUR C/O AN. GEN. SIATO		
	VIA DEI PORTOGHESI 12		
	VIA / PIAZZA	C.A.P. 00186 ROMA	
MITTENTE	STUDIO LEGALE		
	"RUTA & ASSOCIATI"		
	Campobasso 86100 Corso V. Emanuele 23		
	tel./fax 0874.438564 - 317365		
C.A.P. Partita IVA 01582850705			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 15001 Sez. 14 Operaz. 0054
 Causale: AG 05/11/2013 15:02
 Peso gr.: 169 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766247469783

TASSE

(accettazione manuale)